

COMUNE DI ELMAS

PROVINCIA DI CAGLIARI



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 46 del 18/12/2012

Oggetto:	ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI. (RICHIESTA EX ART.39 COMMA 2 DEL D.LGS. N.267/2000 E ART.5- 7 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE).
-----------------	---

L'anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di Dicembre, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge per le ore 17.45, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica.

Assume la Presidenza Piscedda Valter

Partecipa il Segretario Melis Anna Maria

Il presidente, accertato il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Sigg: Massetti Ercolano Orru' Maria Laura Palla Pierluigi

Dei Signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti per la discussione del punto in oggetto:

Nominativo	Presenti
PISCEDDA VALTER	SI
ENA ANTONIO	SI
ROSSI ROBERTO	SI
ARGIOLAS GIUSEPPE	SI
PINNA FRANCESCO ANTONIO	SI
FADDA LUCA	NO
MASSETTI ERCOLANO	SI
STRAZZERI MARIANO	SI
FRAU LAMBERTO	SI
SITZIA MARCELLA	SI
MURGIA GIANFRANCO	NO
ORRU' MARIA LAURA	SI
PES SOLANGE	NO
SUELLA GIULIA	SI
LAI IVAN	NO
PALLA PIERLUIGI	SI
MURA DANIELE	NO

Ne risultano presenti n.12 e assenti n.5

Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale (Melis Anna Maria)	Il Presidente (Piscedda Valter)
--	------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo comune dal **_08/01/2013_**

Elmas, _____

Il Segretario Comunale
(Melis Anna Maria)

COMUNE DI ELMAS

PROVINCIA DI CAGLIARI



Ufficio: **CULT.SCOLAST.DEMOGRAFICO** Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/12/2012 N. 56

Oggetto:	ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI. (RICHIESTA EX ART.39 COMMA 2 DEL D.LGS. N.267/2000 E ART.5- 7 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE).
-----------------	---

DELIBERA N.46 SEDUTA DEL 18/12/2012

Soggetta a controllo

immediatamente eseguibile

PISCEDDA VALTER	<input type="checkbox"/>	SITZIA MARCELLA	<input type="checkbox"/>
ENA ANTONIO	<input type="checkbox"/>	MURGIA GIANFRANCO	<input type="checkbox"/>
ROSSI ROBERTO	<input type="checkbox"/>	ORRU' MARIA LAURA	<input type="checkbox"/>
ARGIOLAS GIUSEPPE	<input type="checkbox"/>	PES SOLANGE	<input type="checkbox"/>
PINNA FRANCESCO ANTONIO	<input type="checkbox"/>	SUELLA GIULIA	<input type="checkbox"/>
FADDA LUCA	<input type="checkbox"/>	LAI IVAN	<input type="checkbox"/>
MASSETTI ERCOLANO	<input type="checkbox"/>	PALLA PIERLUIGI	<input type="checkbox"/>
STRAZZERI MARIANO	<input type="checkbox"/>	MURA DANIELE	<input type="checkbox"/>
FRAU LAMBERTO	<input type="checkbox"/>		

Il Segretario Comunale
D.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

Il Presidente introduce la trattazione dell' argomento posto al secondo punto all'ordine del giorno concernente: "Istituzione del Registro delle Unioni civili. (Richiesta ex art.39 comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 e artt. 5-7 del Regolamento del Consiglio Comunale)." Passa quindi la parola alla consigliera Suella, affinché illustri il punto.

La Consigliera Suella dà lettura della proposta di deliberazione nel testo che segue:

"Il Consiglio comunale, richiamati gli articoli 5-7 del vigente Regolamento consiliare e l'articolo 39 comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000, concernente l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio delle proposte presentate per iscritto per la trattazione da almeno un quinto dei consiglieri;

Vista la nota protocollo n. 14710 del 27 novembre 2012 presentata in corso di seduta dalla consigliera Suella e sottoscritta anche dai consiglieri Palla e Pes, avente ad oggetto la proposta di deliberazione: "Istituzione del registro delle unioni civili", riportata integralmente come segue. I

consiglieri comunali Suella, Pes, Palla, ai sensi degli articoli 5-7 del Regolamento consiliare, chiedono al Sindaco, Presidente del Consiglio una convocazione di Consiglio comunale con all'ordine del giorno la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: *“Istituzione del registro delle unioni civili”*. Il Consiglio Comunale <<Premesso che il fenomeno delle unioni civili o unioni di fatto trova un sicuro fondamento costituzionale degli articoli 2 e 3 della Costituzione, in quanto l'unione civile non si pone in contrasto con la famiglia, così come riconosciuta e garantita dalla Costituzione all'articolo 29, posto che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e pertanto nel riconoscere e sottolineare il valore e l'importanza della famiglia, non esclude all'evidenza il sorgere o l'esistenza di atti e formazioni sociali, previste e tutelate dall'articolo 2 della Costituzione, le cui finalità siano ritenute meritevoli di tutela e non contrastanti con i principi costituzionali.

Considerato che già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività, e quindi di riconoscimento di tutela costituzionale, dell'articolo 2 della Costituzione, si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto, dal momento che – come rilevato dalla Corte Costituzionale – un consolidato rapporto ancorché di fatto non appare anche a sommaria indagine costituzionalmente irrilevante, quando si abbia riguardo a rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (Art. 2 della Costituzione, Corte Costituzionale 18/11/1986 n. 237).

Considerato altresì che ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente spettare al legislatore statale, deve riconoscersi al Comune in proposito la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento.

Considerato inoltre il ruolo rivestito dal Comune con pienezza di poteri per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000.

Rilavato pertanto che fermi restando i registri previsti dalla legge e dal Regolamento anagrafico, il Comune possa istituire uno o più registri per fini diversi e ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici.

Considerato pertanto che l'iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori, e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che l'Amministrazione comunale ritiene meritevoli di tutela.

Ritenuto che tali ulteriori fini siano da ravvisare nell'equiparazione delle coppie formate da persone unite civilmente a quelle sposate e assimilate, agli effetti di pari riconoscimenti alle prime alle medesime condizioni dell'accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrative previste dall'ordinamento a favore delle seconde.

Ritenuta pertanto l'opportunità, per i motivi innanzi espressi, di disporre la tenuta presso un apposito Ufficio di un registro dove iscrivere, seguendo la distinzione operata dalla legge, le persone legate da vincoli non legali (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela), ma solamente da vincoli affettivi e/o di reciproca solidarietà,
delibera

1. Per le motivazioni esposte in premessa e al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana,

di istituire il registro delle unioni civili presso un apposito Ufficio comunale individuato dalla Giunta comunale con apposito atto;

2. Di tutelare, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, la piena dignità dell'unione civile e promuoverne il pubblico rispetto;
3. Di assicurare, nell'ambito delle proprie competenze e compatibilmente con la normativa vigente, alle coppie unite civilmente l'accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate;
4. Di adottare tutte le iniziative utili per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili, al fine di garantire i principi di libertà individuale e assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini;

5. Di dare atto che il registro sopracitato non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l'ordinamento anagrafico o di stato civile e che viene tenuto dall'Amministrazione comunale nel rispetto della legge n. 675/96;
6. Di fissare i seguenti criteri ai quali il Comune dovrà attenersi nel regolare la tenuta del registro:

- l'iscrizione nello stesso può essere richiesta da:
- due persone maggiorenni non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela ma da vincoli affettivi coabitanti da almeno un anno e aventi dimora abituale nel Comune di Elmas;
- due persone maggiorenni coabitanti da almeno un anno per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale e aventi dimora abituale nel Comune di Elmas;
- le iscrizioni nel registro avvengono solamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'Ufficio comunale competente e corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti indicati ai numeri 1 e 2 lett. a),
- Il venir meno della situazione di collaborazione di dimora abituale del Comune di Elmas e della reciproca assistenza morale e/o materiale, produce la cancellazione dal registro, la quale avviene altresì dietro richiesta di uno o di entrambe le persone interessate, previa verifica da parte dell'Ufficio competente.
- Per i fini consentiti dalla legge, a richiesta degli interessati, l'Ufficio comunale competente attesta l'iscrizione nel registro>>.

Ritenute sussistenti le condizioni previste dagli articoli 5-7 del Regolamento del Consiglio ai fini dell'acquisizione dei pareri di legge sulla proposta di cui sopra;

acquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile dei Servizi Demografici e dello Stato Civile espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000,

delibera

di approvare – o non approvare – la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto “Istituzione del registro delle unioni civili”.

Intervengono nella discussione generale i Consiglieri Suella, Pinna, Frau, Orrù, Palla come riportato in separato apposito verbale della Seduta odierna.

Entra il Consigliere Murgia. (P.13)

Il Consigliere Pinna propone di apportare al testo proposto due emendamenti sui quali il Presidente apre la discussione. Intervengono i Consiglieri Suella, Frau, Pinna, il Sindaco Piscedda.

Il Presidente alle ore 19.00 sospende la Seduta per dichiararla riaperta alle ore 19.30.

Il Consigliere Pinna dà lettura degli emendamenti proposti:

Emendamento n.1:

Cassare : Primo punto del deliberato... “Presso un apposito ufficio comunale individuato dalla giunta comunale con apposito atto”.

Emendamento n.2 . Sesto punto del deliberato. Sostituire con: “Apposito Regolamento disciplinerà i Registri e la loro tenuta tenendo conto dei seguenti indirizzi:..”

Il Presidente, preso atto che sugli emendamenti è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sottopone a votazione palese per alzata di mano, l'approvazione dei suddetti emendamenti, con il risultato che segue:

Emendamento n.1

Presenti e votanti n.13

Voti favorevoli n.13

Emendamento n.2

Presenti e votanti n.13

Voti favorevoli n.13

Il Presidente, preso atto dell'esito delle votazioni, invita alle dichiarazioni di voto sul testo della deliberazione comprensiva degli emendamenti.

La Consigliere Suella afferma che con questa delibera si contribuisce a sollecitare il Parlamento ad allineare l'Italia agli altri Paesi dell'Unione Europea per promuovere uguali diritti e pari opportunità per tutte le coppie etero e omosessuali di fatto legate da vincoli affettivi e/o di reciproca solidarietà. E questo è un grande, importante atto di civiltà che oggi stanno per compiere. Se la loro proposta oggi, come pare, incontrerà il favore di questo Consiglio e l'istituzione dell'unione civile diventerà una realtà ad Elmas, avranno compiuto un importante atto che tiene conto delle istanze, delle esigenze, dei diritti di tutti.

La dichiarazione è quindi di un voto favorevole, perché hanno fortemente voluto questa delibera. Dichiaro, a titolo personale, che da domani uomini e donne che si vogliono bene, saranno più felici. Di questo lei stessa sarà felice.

Il Consigliere Massetti a nome della Maggioranza, dichiara il parere favorevole anche da parte di chi non ha avuto modo di prendere la parola oggi ed esprime l'orgoglio di aver approvato questa proposta di deliberazione. Continua osservando che in tutta Italia i Comuni che hanno approvato il registro delle unioni civili sono circa un centinaio, ma è anche vero che sono circa una trentina quelli che hanno bocciato queste proposte di deliberazione, perciò ritiene che ci sia ancora molto da fare affinché in Italia questo Governo, o chi vincerà le elezioni, possa porre fine a questa vergogna. Dichiaro che con gli emendamenti votati si è rafforzata la proposta di deliberazione, perché mancava allegato alla delibera il Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili con tutti gli articoli che poi avrebbero dovuto essere contenuti nello stesso. Ma mancavano anche gli allegati al Regolamento, ad esempio un facsimile della domanda di iscrizione nel registro delle unioni civili, un atto notorio che preveda le dichiarazioni da rendere, la domanda di cancellazione al registro delle unioni civili. Conferma il voto favorevole della Maggioranza consiliare.

Il Presidente, a conclusione delle dichiarazioni di voto, sottopone a votazione palese per alzata di mano la proposta comprensiva degli emendamenti, con il risultato che segue:

Presenti n°13
Voti favorevoli n°13

Visto l'esito della votazione che precede

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI gli articoli 5 e 7 del vigente Regolamento consiliare e l'art. 39 comma 2 del D.lgs. n.267/2000, concernenti l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio delle proposte, presentate per iscritto per la trattazione, da almeno un quinto dei Consiglieri;

VISTA la nota Prot. n. 14710 del 27.11.2012 presentata in corso di Seduta dalla Consigliera Giulia Suella e sottoscritta anche dai Consiglieri Palla e Pes, avente ad oggetto la proposta di deliberazione: "Istituzione del Registro delle Unioni civili" riportata integralmente come segue:

*<<I Consiglieri comunali Suella, Pes, Palla, ai sensi degli Art 5 e 7 del Regolamento Consiliare, chiedono al Sindaco Presidente del Consiglio, una convocazione di Consiglio comunale con all'ordine del giorno la seguente **Proposta di Deliberazione** ad oggetto, **Istituzione del Registro delle unioni civili.***

PREMESSO che il fenomeno delle "unioni civili" o "unioni di fatto" trova un sicuro fondamento costituzionale negli Art. 2 e 3 della Costituzione in quanto l'unione civile non si pone in contrasto con la famiglia così come riconosciuta e garantita dalla Costituzione all'Art. 29 posto che "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" e pertanto, nel riconoscere e sottolineare il valore e l'importanza della famiglia non esclude all'evidenza il sorgere o l'esistenza di atti e formazioni sociali (previste e tutelate dall'Art. 2 della Costituzione) le cui finalità siano ritenute meritevoli di tutela e non contrastanti con i principi costituzionali;

CONSIDERATO che già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell'Art 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto, dal momento che, come rilevato dalla Corte Costituzionale, un

consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare, anche a sommaria indagine, costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti, intrinseche manifestazioni solidaristiche (Art. 2 Costituzione) (Corte Cost 18.11.1986, n. 237);

CONSIDERATO altresì che, ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;

CONSIDERATO inoltre il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale, ai sensi del decreto Legislativo 267/2000;

RILEVATO pertanto che, fermi restando i registri previsti dalla Legge e dal regolamento anagrafico, il Comune possa istituire uno o più registri per tini diversi e ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici:

CONSIDERATO pertanto che l'iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l'Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela;

RITENUTO che tali ulteriori fini siano da ravvisare nell'equiparazione delle coppie formate da persone unite civilmente a quelle sposate e assimilate, agli effetti dei pari riconoscimenti alle prime, alle medesime condizioni, dell'accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrative previsti dall'ordinamento a favore delle seconde;

RITENUTA pertanto l'opportunità, per i motivi innanzi espressi, di disporre la tenuta, presso un apposito ufficio, di un registro dove iscrivere, seguendo la distinzione operata dalla Legge, le persone legate da vincoli non "legali" (matrimoni, parentela, affinità, adozione, tutela) ma solamente da vincoli "affettivi" e/o di reciproca solidarietà;

A voti unanimi

DELIBERA

- 1) per le Motivazioni esposte in premessa e al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana, di istituire il registro delle unioni civili;
- 2) di tutelare nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, la piena dignità dell'unione civile e promuoverne il pubblico rispetto;
- 3) di assicurare, nell'ambito delle proprie competenze e compatibilmente con la normativa vigente, alle coppie unite civilmente l'accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate;
- 4) di adottare tutte le iniziative utili per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili, al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini;
- 5) di dare atto che il registro sopra citato non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l'ordinamento anagrafico o di stato civile e che viene tenuto dall'Amministrazione Comunale nel rispetto della Legge 675/96;
- 6) apposito regolamento disciplinerà i Registri e la loro tenuta tenendo conto dei seguenti indirizzi:
 - a) l'iscrizione nello stesso può essere richiesta da:

- 1) due persone maggiorenni, non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi, coabitanti da almeno un anno ed aventi dimora abituale nel Comune di Elmas;
 2. due persone maggiorenni, coabitanti da almeno un anno per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale ed aventi dimora abituale nel Comune di Elmas;
- b) le iscrizioni nel registro avvengono solamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale competente e corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti indicati ai numeri 1) o2) lettera a);
 - c) il venir meno della situazione di collaborazione e di dimora abituale nel Comune di Elmas e della reciproca assistenza morale e/o materiale, produce la cancellazione dal registro, la quale avviene altresì dietro richiesta di uno o entrambe le persone- interessate previa verifica da parte dell'ufficio competente;
 - d) per i fini consentiti dalla legge ed a richiesta degli interessati, l'ufficio comunale competente attesta l'iscrizione nel registro.>>

”.

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA

VISTO con parere favorevole

<i>Il Responsabile</i> <i>Melis Anna Maria</i>

(La registrazione integrale relativa alla discussione in oggetto è riportata in separato e apposito verbale della seduta odierna).